



REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEI SOGGETTI ESTERNI

Ai sensi della Nota della Direzione Generale Welfare del giorno 04 agosto 2021, protocollo n. 30272, della Delibera di Giunta Regionale n. 5181 del giorno 06 settembre 2021, del DL 01 aprile 2021, n. 44 s.m.e i., del DL 07 gennaio 2022, n.1 e della Delibera di Giunta Regionale n. 6082 del 10 marzo 2022

1 CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L'ingresso alle degenze è consentito solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde COVID 19, che viene attualmente rilasciata ^(2, articolo 9) nei casi di:

- | | |
|--|--|
| a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo | <p><i>Validità: sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.</i></p> <p><i>In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.</i></p> <p><i>Vale anche da 15 giorni dopo la prima dose fino al giorno programmato per la seconda dose. In questo caso la data di programmazione della seconda dose deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.</i></p> <p><i>Vale anche contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha validità dalla medesima somministrazione.</i></p> |
| b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute | <p><i>Validità: sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione</i></p> |
| <p>Nota La certificazione di cui alle lettere a) e b) cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.</p> | |
| c) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo | <p><i>Per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.</i></p> <p><i>Per coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo</i></p> |
| d) effettuazione di test molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 | <p><i>Validità: settantadue ore dall'esecuzione del test</i></p> |
| e) effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-CoV-2 | <p><i>Validità: quarantotto ore dall'esecuzione del test</i></p> |

LA CERTIFICAZIONE VERDE C-19 NON È MAI RICHIESTA AI PAZIENTI.

2 VISITA AI DEGENTI

La visita ai degenti è regolamentata, ai fini di prevenire possibili trasmissioni di infezione.

2.1 CONDIZIONI

2.1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere è consentito dopo controllo, che avviene all'ingresso dell'Unità Operativa, della Certificazione Verde COVID-19 dei visitatori da parte del personale autorizzato mediante la App Verifica C-19 secondo la tipologia di verifica "V – VISITATORE RSA". I possibili esiti del controllo sono:

- 1) Positivo (colore **VERDE**): soggetti in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario. → È possibile l'accesso dei visitatori.
- 2) Allerta (colore **ARANCIONE**): soggetti in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario (senza dose di richiamo) o dell'avvenuta guarigione. → In questo caso, affinché l'accesso sia consentito, è necessario che i visitatori siano anche in possesso di una certificazione (non un'autocertificazione) che attesta l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso*.
- 3) Negativo (colore **ROSSO**): altre categorie di soggetti. → A questi soggetti non è consentito l'accesso, tranne per quanto previsto dal paragrafo 2.1.2.

I visitatori devono fare controllare la loro Certificazione Verde COVID-19 all'ingresso dell'Unità Operativa e devono aderire alle precauzioni standard e all'uso dei dispositivi di protezione in funzione del livello di rischio:

- indossare una mascherina chirurgica o FFP2 (senza valvola), anche nelle aree all'aperto della struttura
- effettuare igiene delle mani
- osservare il distanziamento di almeno un metro dal degente e dalle altre persone presenti
- evitare assembramenti

come da addendum Carta dei Servizi.

Allo scopo di garantire le ultime due precauzioni sopra descritte (osservare il distanziamento di almeno un metro dal degente e dalle altre persone presenti; evitare assembramenti), in considerazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative di ciascun reparto, e considerando la complessità clinica e i bisogni psicologici dei Clienti ricoverati, al fine di assicurare un'equa rotazione della presenza dei visitatori stessi, sono mantenute le seguenti misure restrittive:

- a. È permesso un solo visitatore per degente. Se possibile, il visitatore deve essere lo stesso per tutta la durata del ricovero. Nelle ore precedenti l'*exitus* del Cliente, può essere autorizzato l'accesso di più persone (ristretto al nucleo familiare/affettivo), mai comunque contemporaneo.
- b. La visita deve svolgersi in orari diurni, all'interno delle fasce abituali di visita.
- c. La visita deve essere di durata congrua al bisogno assistenziale/relazionale-affettivo e sino a 45 minuti.
- d. La visita, se le condizioni cliniche del degente lo consentono, deve avvenire preferenzialmente presso la zona di attesa o il locale soggiorno del reparto. Qualora le condizioni non lo permettano, la visita può avvenire presso la camera di degenza. In entrambi i casi le presenze contemporanee di degenti e visitatori deve permettere la distanza minima di un metro tra visitatori e degenti. Non è comunque permessa la presenza contemporanea di più di un visitatore presso le camere di degenza. **Prima**

- di accedere alle camere di degenza non singole, i visitatori si accertano che non vi sia la presenza contemporanea di altri visitatori.
- e. È quindi possibile che gli accessi dei visitatori siano differiti nel tempo secondo indicazioni degli infermieri di Unità Operativa, per permettere un'equa rotazione della presenza dei visitatori nelle aree comuni e nelle camere di degenza non singole a favore di tutti i degenti, garantendo l'applicazione delle misure sopra riportate. Comunque l'accesso è da garantire durante l'arco della giornata. È consigliabile che i visitatori prendano accordi con gli infermieri di Unità Operativa prima dell'accesso, per identificare l'orario più adatto alle visite.
 - f. Non sono consentite visite al di fuori dei luoghi descritti al punto precedente. In particolare non sono consentite visite nelle aree comuni dell'ospedale (corridoi, bar, giardino, ecc.).

2.1.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE CATEGORIE DI ACCOMPAGNATORI

È comunque sempre consentito l'accesso, purché in possesso di una Certificazione Verde COVID-19 "base" valida ⁽²⁾ (colore VERDE con la App Verifica C-19 utilizzata con la tipologia di verifica "B – BASE"†) per i seguenti accompagnatori:

- a. Un solo accompagnatore di degente minore;
- b. Un solo accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum;
- c. Un solo accompagnatore/caregiver di utente/degente in una di queste condizioni: fine vita[‡], grande anziano (ultraottantenne) allettato, presenza di barriere linguistiche, Clienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati ⁽²⁾.

L'accompagnatore deve aderire alle precauzioni standard e all'uso dei dispositivi di protezione in funzione del livello di rischio:

- indossare una mascherina chirurgica o FFP2 (senza valvola), anche nelle aree all'aperto della struttura
- effettuare igiene delle mani
- osservare il distanziamento di almeno un metro dal degente e dalle altre persone presenti
- evitare assembramenti

Nota 1: le disposizioni particolari di questo paragrafo si applicano agli accompagnatori e non ai visitatori

Nota 2: in caso di permanenza notturna, analogamente a quanto avviene per i degenti, anche per i visitatori è prevista l'esecuzione di un tampone antigenico all'ingresso.

2.2 ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE PER I VISITATORI

Ai visitatori di Clienti posti in isolamento (ad esempio per Contatto) sono messi a disposizione idonei DPI e sono fornite indicazioni rispetto alle corrette modalità di vestizione e svestizione.

Per i degenti presso la UO di Cure Palliative, al momento della prima visita al visitatore viene fatto firmare il patto di condivisione del rischio che verrà in seguito archiviato dal personale della UdO.

3 ACCOMPAGNATORI DI CLIENTI AMBULATORIALI O PRESSO IL PRONTO SOCCORSO

È consentito l'accesso degli accompagnatori con esito positivo (colore VERDE) o con esito allerta (colore ARANCIONE) e contestuale certificazione (non un'autocertificazione) che attesta l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso*, secondo le modalità descritte al paragrafo 2.1.1. (dopo controllo della Certificazione Verde COVID-19 degli accompagnatori da parte del personale autorizzato mediante la App Verifica C-19 secondo la tipologia di verifica "V – VISITATORE RSA")

È sempre consentito l'accesso degli accompagnatori descritti al paragrafo 2.1.2.

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1. Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, s.m.e i.
2. Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, s.m.e i.
3. Nota delle Direzione Generale Welfare del giorno 04 agosto 2021, protocollo n. 30272
4. Decreto-Legge 06 agosto 2021, n. 111
5. Delibera di Giunta Regionale del giorno 06 settembre 2021 n. 5181
6. Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 126 del 16 settembre 2021
7. Decreto-Legge del giorno 07 gennaio 2022, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 18 del giorno 04 marzo 2022
8. Delibera di Giunta Regionale del giorno 10 marzo 2022 n. 6082

* Nota bene: in questo caso anche per il test molecolare il periodo di validità è di 48 ore, non di 72 ore⁽⁸⁾.

† La tipologia di verifica "B – BASE" fornisce esito VERDE in caso di tampone negativo effettuato entro 48/72 ore (antigenico/molecolare), di guarigione o di vaccinazione

‡ In questi casi vale quanto descritto sotto la lettera a. del paragrafo 2.1.1 per le ore precedenti l'exitus